



**Quarta Commissione**  
**Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture**

Oggetto: **Proposta di legge n. 295**

- Al Presidente del Consiglio regionale
- e p.c. - Ai Consiglieri regionali
- Al Segretario generale del Consiglio regionale
- Alla Commissione di Controllo
- Al Consiglio delle Autonomie Locali
- Alla Commissione Pari Opportunità
- Alla Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali
- Al Direttore Generale della Giunta regionale
- Ai Direttori delle Direzioni della Giunta regionale
- Al Responsabile del Settore Attività legislativa e giuridica della Giunta regionale

**Norme per il coordinamento delle funzioni amministrative regionali e locali per la salvaguardia e per la gestione della laguna di Orbetello**

<b>In sede referente</b>	<b>Seduta del 15 aprile 2025</b>
<b>Favorevole</b>	<b>A maggioranza</b>

Consiglieri	Deleghe	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Lucia De Robertis	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alessandro Capecchi	FdI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cristiano Benucci	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Massimiliano Baldini	Lega	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Francesco Gazzetti	PD	Elena Rosignoli	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marco Landi	Lega	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fausto Merlotti	PD	Fiammetta Capirossi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pareri esaminati		favorevole	contrario	condizionato	non espresso	non richiesto
istituzionale obbligatorio I Comm.	(art. 46)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
obbligatorio Commissione Controllo	(art. 65)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Consiglio Autonomie Locali	(art. 68)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Commissione Pari Opportunità	(art. 71)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Conf. Perm. Autonomie Sociali	(art.75)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
secondario xxx Comm.	(art. 44)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

		Istruttoria	
Scheda di legittimità	Con rilievi	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza rilievi <input type="checkbox"/>
Scheda fattibilità	Con rilievi	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza rilievi <input type="checkbox"/>
Attestazione copertura finanziaria	Acquisita	<input checked="" type="checkbox"/>	Non richiesta <input type="checkbox"/>
<b>Approvato con</b>	Modifiche al titolo	<input type="checkbox"/>	Modifiche al testo <input checked="" type="checkbox"/>
	Proposta di risoluzione	<input type="checkbox"/>	Drafting <input checked="" type="checkbox"/>
			Sostanziali <input checked="" type="checkbox"/>

DREONI  
 FRANCESCO Il funzionario  
 18.04.2025 Francesco Dreoni  
 10:37:39  
 GMT+02:00

Il direttore  
 Maria Cecilia Tosetto  
 MARIA CECILIA TOSETTO  
 18.04.2025 10:59:43  
 GMT+02:00

## Proposta di legge

Norme per il coordinamento delle funzioni amministrative regionali e locali per la salvaguardia e per la gestione della laguna di Orbetello

### SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Oggetto della legge

Art. 2 - Competenze regionali

Art. 3 - Competenze del Comune di Orbetello

Art. 4 - Programma delle attività per la gestione ordinaria e straordinaria della laguna di Orbetello

Art. 5 - Comitato tecnico-scientifico (CTS) per la salvaguardia della laguna di Orbetello

Art. 6 - Costituzione e funzionamento del CTS

Art. 7 - Cabina di regia istituzionale per la gestione integrata della laguna di Orbetello

Art. 8 - Relazione al Consiglio regionale

Art. 9 - Poteri sostitutivi della Regione

Art. 10 - Norma di prima applicazione

Art. 11 - Disposizioni transitorie per la continuità della gestione ordinaria

Art. 12 - Norma finanziaria

Art. 13 – Abrogazioni. **Decadenza dei componenti del CTS e della Cabina di regia istituzionale**

### PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 4, lettere l) e n), dello Statuto;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare);

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

Vista la direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 (Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino);

Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, sulla

responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalità, "istituisce un quadro per la responsabilità ambientale";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Vista la legge 24 gennaio 2025, n. 11 (Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello);**

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010);

Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020);

Considerato quanto segue:

**1. di recente è stata promulgata la legge 24 gennaio 2025, n. 11 (Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello) che istituisce il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, gestito da apposito consorzio dotato di personalità giuridica di diritto pubblico a cui partecipano, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) la Regione Toscana, la Provincia di Grosseto, il Comune di Orbetello e il Comune di Monte Argentario. Il consorzio si occuperà della salvaguardia della laguna di Orbetello operando a supporto dei compiti istituzionali degli enti consorziati e su richiesta dei medesimi, con particolare riferimento alla tutela dei siti della Rete Natura 2000 e delle aree protette ricadenti all'interno del parco, nonché alle attività di natura gestionale e manutentiva, di monitoraggio e di ricerca della laguna;**

**2. nella prospettiva di un nuovo assetto della governance della laguna che - in ossequio al principio di leale collaborazione - ne assicuri una gestione unitaria e sinergica, fino alla piena operatività del consorzio nazionale è comunque indispensabile garantire la prosecuzione delle iniziative assunte dalla Regione per il sistema ambientale lagunare, a seguito della cessazione della gestione emergenziale e in attuazione della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), scongiurando l'eventualità di un potenziale "vuoto di tutela amministrativa" che metterebbe a rischio l'effettività e la continuità di esercizio delle funzioni connesse alla gestione del sistema lagunare, con grave pregiudizio per la sua salvaguardia;**

**3. a tale riguardo, si evidenzia che la giurisprudenza costituzionale riconosce il principio della continuità delle funzioni legate a diritti fondamentali - tra i quali può certamente annoverarsi la salubrità dell'ambiente, nello specifico, identificabile nell'integrità fisica dell'ambiente lagunare - che è strettamente correlato ai principi di buon andamento e di leale collaborazione da intendersi, quest'ultimo, come "responsabilità diffusa in vista di una doverosa cooperazione per assicurare il migliore servizio per la collettività" (cfr. Corte Costituzionale sentenze nn. 223/2023, 40/2022, 190/2022, 62/2020, 33/2019, 15/2017, 169/2017);**

**4. al fine assicurare tale continuità, la presente legge intende valorizzare i poteri di indirizzo e coordinamento, già insiti nelle competenze regionali conferite in materia di biodiversità ed aree protette nonché di demanio marittimo, garantendo nel contempo, il necessario raccordo con il**

**MASE e con gli altri soggetti territorialmente interessati, sia mediante la stipula, in via provvisoria, di eventuali intese e accordi di cooperazione, sia attraverso il fattivo impegno a partecipare al costituendo consorzio nazionale. È necessario** pertanto prevedere strumenti adeguati tra i quali, in particolare:

- a) la definizione, da parte della Giunta regionale, di indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative per la gestione delle aree del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale, in funzione della conservazione e valorizzazione dell'integrità fisica del sistema lagunare;
- b) la previsione di misure ed azioni specifiche volte a mantenere o raggiungere gli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000 presenti nella laguna, nell'ambito delle misure di conservazione adottate dalla Giunta regionale ai sensi del d.p.r. 357/1997 e della l.r. 30/2015;
- c) l'attivazione di poteri sostitutivi in capo alla Regione;

**5. nelle more della completa attuazione della legge nazionale**, è altresì necessario individuare, quale soggetto idoneo ad assicurare **la continuità della** gestione coordinata del sistema lagunare integrato, il Comune di Orbetello, ente che, **alla luce del principio di sussidiarietà**, meglio rappresenta la sintesi delle esigenze della comunità locale, in considerazione delle molteplici funzioni esercitate sul territorio, strettamente correlate e funzionali alle attività gestionali e manutentive inerenti le problematiche della laguna. A tal fine si prevede che il Comune di Orbetello provveda, in conformità con gli indirizzi regionali e le misure di conservazione approvati dalla Giunta regionale:

- a) a regolare, in funzione degli equilibri del sistema lagunare, il corretto utilizzo delle aree del demanio nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione ed in coerenza con i regolamenti delle riserve naturali presenti nella laguna;
- b) a predisporre un programma **annuale** delle attività, contenente gli interventi di gestione ordinaria e straordinaria volti ad assicurare il funzionamento del sistema ambientale integrato della Laguna, tenuto anche conto dei diritti civili esercitati e delle attività tradizionalmente svolte nell'area;

**6. da sempre** è condivisa, a tutti i livelli istituzionali, l'esigenza di preservare e valorizzare il territorio di rara bellezza, oggettivamente unico e imparagonabile, della laguna di Orbetello che riveste particolare rilevanza non solo dal punto di vista ambientale, per la peculiarità e delicatezza degli ambienti presenti e per la ricchezza della fauna, ma anche dal punto di vista economico, in considerazione del sistema produttivo, costituito dagli stabilimenti di acquacoltura per l'allevamento di alcune specie di ittiofauna pregiata (orate, cefali ed anguille) che insistono sui suoi bacini;

7. la laguna di Orbetello è **infatti** costituita da due bacini comunicanti, denominati di **ponente** e di **levante**, con estensione complessiva di 2525 ettari separati tra loro da un tombolo la cui propaggine è collegata con il promontorio di Monte Argentario, mediante un ponte diga, in grado di consentire lo scambio d'acqua tra i due specchi di acqua. Sull'area lagunare insistono molteplici forme di tutela ambientale naturalistica ed in particolare: un Sito Natura 2000 - SIC (sito di interesse comunitario) e ZPS (zona di protezione speciale) "Laguna di Orbetello", designato quale ZSC (**zona speciale di conservazione**) dal Ministero; una riserva naturale regionale, una riserva naturale statale "Laguna di Ponente" gestita dal WWF Italia; una riserva naturale statale "Duna di Feniglia" gestita dal **Corpo forestale dello Stato (CFS)** ; un'omonima area umida di importanza internazionale - RAMSAR – (IT008);

8. la laguna di Orbetello è designata "area sensibile" ai sensi dell'articolo 91, comma 1, punto b) del d.lgs.152/2006 e, in quanto tale, è soggetta ad un trattamento più spinto per gli scarichi idrici in essa recapitanti. L'intera estensione dell'area lagunare ricade inoltre all'interno del sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Orbetello Area ex Sitoco, individuato dall'articolo 1, comma 4, della legge 31 luglio 2002 n. 179, ordinariamente perimetrato nell'area circostante lo stabilimento ex Sitoco

e compresa l'area lagunare ad esso prospiciente, per una superficie complessiva di circa 34 ettari, successivamente esteso sino a comprendere l'intero bacino lagunare e le aree a terra, tra cui l'area denominata "Patanella";

9. a prescindere dalle problematiche legate all'inquinamento, la laguna di Orbetello - per le intrinseche caratteristiche comuni a tutti gli ambienti lagunari - è da considerarsi ambiente di transizione, ciclicamente sottoposto ad eventi distrofici anche in condizioni di naturalità, le cui fragilità e vulnerabilità richiedono interventi manutentivi e gestionali che devono essere assicurati anche nella fase di gestione ordinaria dei bacini lagunari. A causa della bassa profondità dello specchio acqueo e della presenza di nutrienti, connessi anche agli scarichi che vi recapitano, la laguna è infatti soggetta ad eventi di eutrofizzazione, che si accentuano quando la mancanza di ossigeno si incontra con elevate temperature;

10. per la sua fragilità, l'ambiente lagunare, già a partire dal 1993, è stato oggetto di importanti interventi di risanamento delle criticità legate alla eutrofizzazione e, dal 2002 fino al settembre del 2012, di commissariamento ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), per effetto di una successione di decreti ministeriali adottati per far fronte allo stato di emergenza dichiarato a causa delle prolungate crisi anossiche. Alla cessazione della gestione straordinaria, con ordinanza n. 31/2012 del **Capo dipartimento** della protezione civile, la Regione Toscana è stata individuata quale amministrazione competente, in regime ordinario, al coordinamento delle attività necessarie al proseguimento degli interventi per fronteggiare la situazione di criticità in atto nella laguna di Orbetello;

11. per assicurare la prosecuzione delle iniziative finalizzate alla salvaguardia della laguna di Orbetello, alla cessazione della gestione straordinaria, la Regione Toscana con legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), ha previsto, a valere sul bilancio pluriennale, un "Contributo straordinario per la gestione della laguna di Orbetello" da definire attraverso:

- a) la promozione della stipula, con le altre amministrazioni interessate, di uno o più accordi che definiscano, sulla base delle rispettive competenze, le azioni e gli interventi necessari e le forme del reciproco raccordo;
- b) il concorso alle spese relative agli interventi medesimi fino all'importo massimo di un milione di euro per le annualità 2013-2015, in conformità a quanto stabilito negli accordi di cui alla lettera a);

12. successivamente, con appositi interventi legislativi e, da ultimo con l'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020) più volte modificato, nonché sulla base di specifici accordi di cooperazione stipulati con il Comune di Orbetello, la Regione Toscana ha finanziato negli anni e senza soluzione di continuità, oltre agli interventi necessari, anche il servizio di gestione del sistema integrato lagunare, che comprende: la gestione di impianti di ricircolo idraulico tra il mare e la laguna, l'attività di risospensione dei sedimenti soffici lagunari e l'attività di raccolta delle biomasse algali, con conseguente trasporto e trattamento delle stesse affidato a gestore autorizzato;

13. gli interventi realizzati e l'attività gestionale ordinaria, ancorché supportati da un continuo monitoraggio dell'ambiente lagunare ai fini gestionali e dal monitoraggio ambientale, non sono tuttavia in grado di fronteggiare nel medio-lungo periodo eventi distrofici di natura emergenziale legati ai cambiamenti climatici che mettono a rischio l'intero ecosistema lagunare, incidendo fortemente sugli habitat e sulle diverse specie che popolano la laguna. **Appare pertanto non più rinviabile l'adozione di un approccio della gestione della laguna di Orbetello di tipo coordinato, sinergico, e multi-livello quale quello prefigurato dalla l. 11/2025, in analogia con altre leggi speciali in materia di ambienti lagunari;**

**14. è tuttavia opportuno, in questa fase di transizione verso un nuovo di assetto di governance,** supportare le amministrazioni che esercitano sul territorio le proprie funzioni attraverso l'istituzione:

- a) di una Cabina di regia istituzionale per la gestione integrata della laguna di Orbetello che garantisca, a livello locale, il necessario confronto politico istituzionale tra la Regione e gli enti titolari di funzioni afferenti alla laguna di Orbetello;
- b) di un Comitato tecnico-scientifico (CTS) per la salvaguardia della laguna di Orbetello, quale organismo di natura **meramente** consultiva che si esprima, **su richiesta**, con valutazioni di natura esclusivamente tecnico-scientifica a supporto del Comune di Orbetello, della Giunta regionale e della Cabina di regia;

**15. è inoltre necessario prevedere disposizioni di prima applicazione e norme transitorie volte ad evitare soluzioni di continuità nello svolgimento delle funzioni inerenti la salvaguardia e la gestione del sistema lagunare mediante:**

- a) la prosecuzione dei compiti e delle attività di gestione del sistema integrato lagunare disciplinate dall'Accordo ai sensi dell'articolo 15 della **legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme per in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)** per la gestione della laguna di Orbetello 2024-2026, stipulato in data 14 Maggio 2024, **fino all'approvazione, da parte del Comune, del primo programma di attività, in attuazione della presente legge;**
- b) **la cessazione degli effetti del programma delle attività eventualmente approvato o dell'accordo per la gestione della laguna a decorrere dalla piena operatività del consorzio;**

**16. è necessario abrogare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,** l'articolo 12 della l.r. 79/2019, che nel corso degli anni, ha rappresentato il presupposto normativo degli interventi finanziari della Regione;

**17. per evitare sovrapposizioni, è altresì necessario prevedere l'abrogazione, a decorrere dalla piena operatività del consorzio di cui alla l. 11/2025, degli articoli 5, 6 e 7 relativi al Comitato tecnico-scientifico e alla Cabina di regia istituzionale per la gestione integrata della laguna di Orbetello, i cui componenti decadono con la costituzione degli organi del consorzio medesimo.**

**18. in spirito di leale collaborazione, la Regione si impegna, sin da ora, a riformare la presente legge al fine di adeguarne le disposizioni allo Statuto del consorzio per la gestione del Parco ambientale della laguna di Orbetello, approvato in attuazione della l. 11/2025.**

Approva la seguente legge

Art. 1

Oggetto della legge

**1. Nelle more dell'attuazione della legge 24 gennaio 2025, n. 11 (Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello) e della piena operatività del consorzio ivi previsto,** la presente legge detta disposizioni per la salvaguardia e la gestione coordinata del sistema ambientale integrato della laguna di Orbetello, in continuità con le iniziative assunte a seguito della cessazione della gestione straordinaria di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), in attuazione dell'articolo 44 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) e dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020).

## Art. 2

### Competenze regionali

1. Nel quadro delle funzioni conferite dallo Stato e disciplinate dalla normativa regionale, la Regione esercita poteri di coordinamento e di indirizzo generale negli ambiti di competenza che interessano la laguna di Orbetello. In particolare la Giunta regionale:

- a) definisce specifici indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative per la gestione delle aree del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale in funzione della conservazione e valorizzazione dell'integrità fisica del sistema lagunare, in coerenza con le finalità e gli obiettivi di intervento per il recupero e riequilibrio della fascia costiera;
- b) concorre al finanziamento delle attività previste nel programma di cui all'articolo 4:
  - 1) per la gestione ordinaria, sulla base delle risorse disponibili sul bilancio regionale;
  - 2) per la gestione straordinaria, fino ad esaurimento delle risorse residue dalla contabilità speciale del Commissario delegato per la laguna di Orbetello e delle risorse derivanti dal recupero di cui alla sentenza della Corte dei Conti n. 301/2013, fatte salve eventuali ulteriori risorse statali o europee che si rendessero disponibili;
- c) esercita le funzioni di monitoraggio ambientale del sistema lagunare, avvalendosi dell'**Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT)**, in conformità a quanto previsto dalla **legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT")**;
- d) definisce, nell'ambito delle misure di conservazione di cui all'articolo 4 del **decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)** e dell'articolo 74 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010) le misure specifiche ed azioni volte a mantenere o raggiungere gli obiettivi di conservazione dei siti **della Rete Natura 2000** presenti nella laguna, alle quali il programma di cui all'articolo 4 deve attenersi;
- e) **al fine di assicurare il benessere e l'integrità fisica del sistema lagunare**, promuove il **costante e necessario** raccordo con le amministrazioni nazionali competenti mediante la stipula, **anche in via transitoria, di eventuali intese e accordi di cooperazione** a cui possono partecipare il Comune di Orbetello e altri enti che, a livello locale, svolgono funzioni negli ambiti afferenti alla laguna;
- f) **partecipa al consorzio per la gestione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, ove costituito in attuazione della l. 11/2025** a supporto dei compiti istituzionali delle amministrazioni nazionali e territoriali titolari di competenze afferenti alla laguna di Orbetello, al fine di garantirne la salvaguardia e la gestione unitaria.

2. Ove necessario, la Giunta regionale aggiorna gli indirizzi di cui al comma 1, lettera a), anche sulla base delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 5 e delle proposte della Cabina di regia di cui all'articolo 7.

## Art. 3

### Competenze del Comune di Orbetello

1. Il Comune di Orbetello (di seguito denominato "Il Comune"), nell'esercizio delle funzioni che afferiscono alla laguna di Orbetello, conferite dalla legislazione nazionale e attribuite dalla normativa regionale assicura una gestione integrata del sistema lagunare in conformità con gli indirizzi regionali e le misure di conservazione di cui, rispettivamente, all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d).

2. Ai fini del comma 1, il Comune:

- a) provvede, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione ed in coerenza con i regolamenti delle riserve naturali presenti nella laguna di Orbetello, alla regolazione del corretto utilizzo delle aree del demanio e del litorale marino nella stessa ricadenti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei Canoni relativi a concessioni Demaniali Marittime), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, assicurando gli equilibri del sistema lagunare;
- b) predispone un programma **annuale** delle attività, contenente gli interventi di gestione ordinaria e straordinaria volti ad assicurare il funzionamento del sistema ambientale integrato della laguna di Orbetello, tenuto anche conto dei diritti civili esercitati e delle attività tradizionalmente svolte nell'area.

#### Art. 4

##### Programma delle attività per la gestione ordinaria e straordinaria della laguna di Orbetello

1. Il programma delle attività per la gestione ordinaria e straordinaria della laguna di Orbetello, di seguito denominato "programma delle attività", prevede attività ed interventi necessari ad assicurare le condizioni di sicurezza del sistema lagunare e a prevenire fenomeni anossici, in conformità agli indirizzi e alle misure di cui, rispettivamente, all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d).

**2. La Regione concorre al finanziamento del programma di cui al comma 1 nella misura massima delle risorse previste dall'articolo 12, comma 2, lettere a) e c). La copertura di eventuali maggiori oneri è assicurata dalle risorse proprie del Comune nonché da ulteriori risorse pubbliche, ivi compresi i finanziamenti derivanti dalla partecipazione a specifici bandi e progetti regionali, statali ed europei.**

3. Il programma delle attività ha durata **annuale** e comprende attività finalizzate:

- a) al mantenimento in efficienza degli impianti di ossigenazione e del sistema di pompaggio per lo scambio tra laguna e mare e per la circolazione delle acque interne alla laguna;
- b) alla riduzione della produzione di biomasse algali;
- c) alla limitazione degli apporti nell'ambiente lagunare di sostanze inquinanti o comunque nutrienti.

4. Entro il 31 ottobre il Comune predispone, anche sulla base delle indicazioni espresse dalla Cabina di regia, la proposta di programma delle attività e la trasmette alla Giunta regionale. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale si esprime, con parere vincolante, in merito alla verifica della coerenza del programma con gli indirizzi e le misure regionali dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e d).

5. Contestualmente all'espressione del parere di cui al comma 4, la Giunta regionale, sulla base della proposta del programma di attività, **determina** l'ammontare del contributo regionale annuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), definendone le modalità di erogazione e di rendicontazione.

6. Il programma è approvato dal Comune entro il 15 febbraio successivo, in conformità al parere di cui al comma 4.

7. **Ove necessario**, il programma può essere aggiornato, anche per stralci, sulla base delle eventuali indicazioni della Cabina di regia. In tal caso la proposta di aggiornamento è trasmessa alla Giunta regionale per le verifiche di cui al comma 4.

## Art.5

### Comitato tecnico-scientifico (CTS) per la salvaguardia della laguna di Orbetello

1. È istituito il Comitato tecnico-scientifico (di seguito “CTS”) con funzioni **consultive in materia di gestione e tutela dell’ambiente lagunare.**
2. **Il Comitato tecnico-scientifico si esprime con valutazioni di natura esclusivamente tecnico-scientifiche a supporto del Comune di Orbetello, della Giunta regionale e della Cabina di regia e su richiesta dei medesimi.**

## Art.6

### Costituzione e funzionamento del CTS

1. Il CTS è nominato dal Presidente della Giunta regionale in applicazione della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
2. Il CTS è presieduto dall’assessore regionale competente per materia o suo delegato, che lo convoca e coordina i lavori.
3. Il CTS è composto:
  - a) dal dirigente responsabile della competente struttura del Comune, o suo delegato, che svolge anche la funzione di supporto istruttorio e verbalizzazione delle sedute;
  - b) dal dirigente regionale del settore competente in materia di protezione del mare, o da un esperto del medesimo settore individuato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera k) della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
  - c) dal responsabile della competente struttura tecnica sul territorio del **consorzio di bonifica** o suo delegato;
  - d) da cinque esperti **rispettivamente** designati, **uno per ciascuna**, dall’Università **degli studi di Siena, dall’Università degli studi di Pisa, dall’Università degli studi di Firenze, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore degli studi universitari e perfezionamento “S. Anna” di Pisa**, particolarmente qualificati nei seguenti ambiti disciplinari:
    - 1) scienze ambientali e naturali;
    - 2) scienze biologiche;
    - 3) biologia marina;
    - 4) scienze della **natura**;
    - 5) ingegneria ambientale;
    - 6) biodiversità e conservazione della natura;
    - 7) scienze agrarie e forestali e botanica;
    - 8) **scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura**;
  - e) **previa intesa**, da un rappresentante dell’ente gestore delle aree statali ricadenti nella laguna di Orbetello, o suo delegato;
  - f) dal responsabile del **dipartimento area vasta sud** di ARPAT, o da un suo delegato.
4. Il Presidente della Giunta regionale può provvedere alla costituzione del CTS non appena sia pervenuta almeno la metà delle designazioni.
5. I componenti del CTS cessano dalla carica alla scadenza della legislatura, ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 5/2008.

6. Ai membri del CTS di cui al comma 3, lettere d) ed e) spetta un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nella misura di euro 30,00. Sono esclusi rimborsi spese.

7. Alle riunioni del CTS possono essere invitati a partecipare i responsabili delle competenti strutture tecniche dell'**Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale** (ISPRA), del **Centro nazionale delle ricerche** (CNR), del Consorzio LaMMA, delle aziende sanitarie, nonché esperti di elevata esperienza tecnica e scientifica e rappresentanti di associazioni espressione di conoscenza ed interesse per la tutela dell'ambiente lagunare, al fine di fornire informazioni utili alle valutazioni di competenza del Comitato stesso.

8. Il CTS si esprime per i profili di competenza su richiesta del Comune, della Regione o della Cabina di regia di cui all'articolo 7:

- a) sulla proposta di programma di attività di cui all'articolo 4;
- b) sulla valutazione degli interventi per far fronte a situazioni straordinarie con rischio ambientale;
- c) su eventuali altre questioni di carattere scientifico inerenti il sistema lagunare.

9. Il CTS con proprio regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di svolgimento delle sedute.

10. Il CTS si esprime entro i termini stabiliti dal regolamento e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento delle relative richieste, fatto salvo circostanze che impongono per ragioni di rischio ambientale la necessità di acquisire un parere nei tempi che lo stato di emergenza impone. Le riunioni del CTS sono svolte ordinariamente in modalità telematica.

#### Art. 7

##### Cabina di regia istituzionale per la gestione integrata della laguna di Orbetello

1. Per assicurare a livello locale il necessario confronto politico istituzionale tra la Regione e gli enti titolari di funzioni afferenti alla laguna di Orbetello, è istituita presso la Giunta regionale una Cabina di regia istituzionale composta:

- a) dal Presidente della Giunta regionale, o dall'assessore da lui delegato, che la presiede;
- b) dall'Assessore **regionale** competente in materia di ambiente e di protezione civile;
- c) dagli altri assessori regionali competenti in materia;
- d) dal Sindaco del Comune di Orbetello, o da suo delegato;
- e) dal Sindaco del Comune di Monte Argentario, o da suo delegato.

2. La Cabina di regia, in particolare:

- a) opera quale sede di coordinamento ed integrazione inter-istituzionale per la definizione di strategie di intervento condivise finalizzate a prevenire e fronteggiare situazioni di criticità ambientale riguardanti il sistema lagunare, nonché per la valutazione, in raccordo con il sistema della protezione civile, dell'evoluzione della situazione di criticità ai fini dell'individuazione delle azioni emergenziali più idonee al livello di gravità, definendone anche le relative tempistiche;
- b) svolge attività consultive e di impulso per l'individuazione di misure efficaci volte al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione della laguna;

c) si esprime, su richiesta del Comune, in ordine agli interventi e alle attività di carattere straordinario da inserire nella proposta di programma **annuale** di cui all'articolo 4, e nei relativi **eventuali** aggiornamenti formulando osservazioni e proposte di integrazione.

3. La Cabina di regia è convocata dal Presidente, o dall'assessore da lui delegato, almeno una volta l'anno, anche su richiesta degli altri componenti, nonché al verificarsi di eventi straordinari suscettibili di determinare un rischio ambientale per il sistema lagunare.

4. Alle sedute della Cabina di regia, possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i responsabili o loro delegati delle strutture tecniche competenti della regione, dei comuni rappresentati, del consorzio di bonifica competente per territorio, nonché i componenti del comitato tecnico scientifico competenti per materia.

5. Per la partecipazione alla Cabina di regia istituzionale non è prevista la corresponsione di alcuna indennità, né rimborso spese.

#### Art. 8

##### Relazione al Consiglio regionale

1. **Entro il 31 marzo**, la Giunta regionale **trasmette alla** commissione consiliare competente una relazione sugli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), **effettuato nell'anno precedente**.

#### Art. 9

##### Poteri sostitutivi della Regione

1. **Nelle more della piena operatività del consorzio di cui alla l. 11/2025**, la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nei confronti del Comune inadempiente in caso di:

- a) inosservanza delle norme della presente legge;
- b) inerzia o ritardo nell'approvazione o nell'aggiornamento del programma delle attività;
- c) approvazione del programma della attività in difformità dagli indirizzi e dalle misure regionali di cui, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e d);
- d) inosservanza delle tempistiche definite dalla cabina di regia per fronteggiare situazioni emergenziali.

2. In caso di inerzia o grave ritardo del Comune nella messa in atto degli interventi previsti nel programma di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale diffida il Comune inadempiente a provvedere entro un termine non superiore a 15 giorni, con modalità che garantiscono celerità e certezza del ricevimento. Decorso il termine contenuto nella diffida, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Cabina di regia, adotta con proprio decreto i provvedimenti necessari a scongiurare il pregiudizio all'integrità della laguna, in luogo del Comune rimasto inadempiente. In tal caso il Presidente opera come commissario ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 31 ottobre 2001 n. 53 (Disciplina dei Commissari nominati dalla Regione) per quanto applicabili.

## Art 10

### Norma di prima applicazione

1. La Cabina di regia di cui all'articolo 7 è convocata in prima seduta dal Presidente, o dall'assessore da lui delegato, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. In sede di prima applicazione gli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) sono approvati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il Comune, entro sessanta giorni dall'adozione degli indirizzi di cui al comma 2, sottopone alla Giunta regionale una proposta di programma delle attività. Tale programma, predisposto sulla base delle indicazioni espresse dalla Cabina di regia, convocata ai sensi del comma 1, tiene conto della programmazione degli interventi già adottata prima dell'entrata in vigore della presente legge.
4. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale:
  - a) si esprime, con parere vincolante, in merito alla verifica della coerenza del programma con gli indirizzi e le misure regionali di cui, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e d);
  - b) approva lo schema di accordo per la definizione di modi e tempi:
    - 1) per la presa in carico, da parte del Comune, delle attività gestionali svolte dalla Regione in forza dell'accordo per la gestione della laguna di Orbetello 2024-2026, stipulato ai sensi dell'articolo 15 della **legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)**, nonché per il subentro del Comune medesimo nei connessi rapporti giuridici pendenti attivi e passivi attivati dalla Regione in applicazione del medesimo accordo;
    - 2) per la presa in carico nel patrimonio mobiliare del Comune dei beni strumentali e delle attrezzature acquistate dalla Regione, funzionali alla gestione della laguna;
    - 3) per il trasferimento delle risorse regionali già impegnate, e non ancora liquidate, a copertura dei rapporti giuridici di cui al punto 1.
- 5. Entro quindici giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 4, il Comune approva il programma delle attività e sottoscrive l'accordo di cui alla lettera b) del medesimo comma.**
- 6. In caso di inadempimento o ritardo del Comune nell'approvazione del programma delle attività e nella sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 4, lettera b), la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 6, comma 2, della l.r. 88/1998.**
- 7. In caso di inerzia o ritardo del Comune nella messa in atto degli interventi previsti nel programma della attività, il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 2.**

## Art. 11

### Disposizioni transitorie per la continuità della gestione ordinaria

1. Al fine di assicurare la gestione del sistema lagunare senza soluzione di continuità:
  - a) nelle more dell'approvazione del programma delle attività, la Regione ed il Comune continuano a svolgere i compiti e le attività già previste dall'accordo stipulato ai sensi dell'articolo 15 della l. 241/1990 per la gestione della laguna di Orbetello 2024-2026;
  - b) a decorrere dall'approvazione del programma di cui alla lettera a), cessano gli effetti dell'accordo per la gestione della laguna di Orbetello 2024-2026, in attuazione di quanto previsto all'articolo 14, comma 4, del medesimo accordo.**

**2. A decorrere dall'effettivo subentro del consorzio nella gestione del Parco ambientale della laguna di Orbetello, in attuazione della l. 11/2025:**

- a) cessano gli effetti del programma delle attività di cui agli articoli 4 e 10, se approvato, ovvero dell'accordo per la gestione della laguna di Orbetello di cui al comma 1, lettera b), fatte salve le eventuali attività non attribuite al consorzio medesimo;**
- b) la Regione, anche mediante la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), promuove il subentro del consorzio nelle attività di gestione in essere che non consentono interruzioni.**

#### Art 12

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, stimati in euro 2.160,00, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti", **del bilancio di previsione 2025-2027.**

2. Dall'attuazione dei restanti articoli della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione previgente. Il finanziamento delle **attività** per la gestione ordinaria e **straordinaria**, di cui alla presente legge, è assicurato con le risorse regionali già stanziate sul bilancio **di previsione 2025-2027**, come segue:

- a) euro 1.104.080,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, **comma 1**, lettera b), **numero 1)**, sulla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti";
- b) euro 165.920,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, **comma 1**, lettera c), sulla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti";
- c) **euro 122.672,83 per l'anno 2025 per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2) di cui euro 103.652,54 sulla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti" ed euro 19.020,29 sulla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese in conto capitale".**

**3. La partecipazione regionale al consorzio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) è assicurata senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale nei limiti delle risorse di cui al comma 2, lettera a).**

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

#### Art. 13

##### Abrogazioni. Decadenza dei componenti del CTS e della Cabina di regia istituzionale

1. L'articolo 12 della l.r. 79/2019 è abrogato.

**2. A decorrere dalla piena operatività del consorzio di cui alla l. 11/2025, sono abrogati gli articoli 5, 6 e 7 e i componenti del CTS e della Cabina di regia istituzionale decadono a seguito della costituzione degli organi del consorzio medesimo.**

**Proposta di legge**  
**Norme per il coordinamento delle funzioni amministrative regionali e locali per la**  
**salvaguardia e per la gestione della laguna di Orbetello**

**Relazione Illustrativa**

**Nelle more dell'attuazione della legge 24 gennaio 2025, n. 11 (Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello) e della piena operatività del Consorzio ivi previsto**, la proposta di legge intende assicurare, attraverso disposizioni di raccordo delle funzioni regionali e di quelli esercitate a livello comunale, la salvaguardia e la gestione coordinata del sistema ambientale integrato della laguna di Orbetello in continuità con le iniziative assunte a seguito della cessazione della gestione straordinaria di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), in attuazione dell'articolo 44 della legge regionale 77/2012.

\*\*\*

La **laguna di Orbetello** (con estensione complessiva di 2525 ettari) è costituita da due distinti specchi d'acqua - Laguna Ponente e Laguna Levante - separati tra loro da un tombolo la cui propaggine è collegata con il promontorio di Monte Argentario, mediante un ponte diga, in grado di consentire lo scambio d'acqua tra le due lagune.

Il sistema lagunare è separato dal mar Tirreno dal tombolo di Giannella a nord e quello di Feniglia a sud. La comunicazione diretta con il mare avviene attraverso il canale Ansedonia, per la laguna di Levante, mentre la Laguna di Ponente comunica con il mare, direttamente, tramite il canale Nassa, e indirettamente, con il canale Fibbia, collegato con il tratto terminale del fiume Albegna. La profondità media è di circa 1 metro le escursioni di marea non superano gli 0,4 metri. Inoltre gli scarsi scambi con le acque marine e una forte presenza di agenti nutrienti causano la proliferazione algale con distrofie più o meno gravi.

La laguna è inoltre designata "area sensibile" ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 152/99, e poi ai sensi dell'articolo 91, comma, 1 punto b) del d.lgs.152/2006, pertanto soggetta ad un trattamento più spinto per gli scarichi idrici in essa recapitanti.

Per i profili che interessano la tutela della biodiversità il territorio della laguna di Orbetello è interessato:

- dal Sito Natura 2000 - SIC (sito di interesse comunitario) e ZPS (zona di protezione speciale) "Laguna di Orbetello" - IT51A0026, designati con **decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio** del 25 marzo 2005; inoltre anche designata quale ZSC (**zona speciale di conservazione**) dal Ministero a seguito di approvazione da parte della Giunta regionale delle **misure di conservazione** necessarie per mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat per i quali i medesimi SIC sono stati individuati, in attuazione dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002;
- da una **riserva naturale regionale**;
- da una **riserva naturale statale** "Laguna di Ponente" gestita dal WWF Italia;
- da una **riserva naturale statale** "Duna di Feniglia" gestita dal **Corpo forestale dello Stato (CFS)**.

È riconosciuta come zona umida di interesse nazionale dalla Convenzione di Ramsar (1971).

Per la gestione del SIC-ZPS "Laguna di Orbetello", la Regione, con deliberazione della Giunta regionale 15 **dicembre** 2015, n. 1231 ha adottato specifiche misure di salvaguardia, che trovano applicazione fino all'approvazione del piano di gestione previsto fra le misure di conservazione approvate con **deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre** 2015, n. 1223 per la designazione dell'omonimo SIC quale ZSC.

Tra le **misure di salvaguardia** è prevista la redazione del "protocollo operativo di pompaggio delle acque in laguna" e del "piano di sicurezza".

Con deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2016, n. 626, in attuazione delle misure di salvaguardia per la gestione del SIC ZPS "Laguna di Orbetello" è stata approvata la prima stesura del Piano di sicurezza e del **protocollo operativo** per il pompaggio delle acque in laguna.

L'intera estensione della laguna di Orbetello ricade inoltre all'interno del sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Orbetello area ex Sitoco, individuato dall'articolo 1, comma 4, della Legge 31 luglio

2002 n. 179. All'inizio il sito era stato perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 2 dicembre 2002, nell'area circostante lo stabilimento ex Sitoco, per una superficie complessiva di circa 34 ha, e l'area lagunare ad esso prospiciente. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 26 novembre 2007 è stato esteso sino a comprendere l'intero bacino lagunare (laguna di Ponente e di Levante) e con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 19 gennaio 2010, n. 3841 sono state comprese anche delle aree a terra tra cui l'area denominata "Patanella".

Al di là della situazione di inquinamento sopra evidenziata, per le intrinseche caratteristiche comuni a tutti gli ambienti lagunari, la laguna di Orbetello è da considerarsi ambiente di transizione, ciclicamente sottoposto ad eventi distrofici anche in condizioni di naturalità e, in tali ambienti, risulta difficile distinguere e quantificare lo stato di stress indotto dall'antropizzazione rispetto a quello naturale.

La fragilità e vulnerabilità di tale ambiente richiede continui interventi manutentivi e gestionali che devono essere assicurati anche nella fase di gestione ordinaria dei bacini lagunari.

E' noto infatti che, a causa della bassa profondità dello specchio acqueo (circa 1 metro) e della presenza di nutrienti connessi anche agli scarichi che vi recapitano, la laguna è soggetta ad eventi di eutrofizzazione, soprattutto quando la mancanza di ossigeno si incontra con elevate temperature e quindi di *"eccessiva crescita di piante acquatiche causata dalla presenza nell'ecosistema acquatico di dosi troppo elevate di sostanze nutritive come azoto, fosforo o zolfo, provenienti da fonti naturali o antropiche – fertilizzanti, detersivi, scarichi civili o industriali. In quest'ambiente proliferano alghe microscopiche che non sono smaltite dai consumatori primari, e per questo determinano una maggiore attività batterica. Aumenta così il consumo di ossigeno, che viene a mancare ai pesci e ne provoca la morte. L'eutrofizzazione è una causa di degrado dell'ambiente"*<sup>1</sup>.

In particolare, per affrontare e prevenire i fenomeni di eutrofizzazione, la corretta gestione della laguna comporta, a titolo meramente esemplificativo: la raccolta delle alghe, il loro trattamento e la loro collocazione finale; la manutenzione dei canali necessari per migliorare la circolazione delle acque in laguna; interventi per la conservazione di fondali e sponde.

A causa della sua fragilità, l'ambiente lagunare già a partire dal 1993 (ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 23 aprile 1993, n. 2318) è stato oggetto di importanti interventi di risanamento delle criticità legate alla eutrofizzazione e, dal 2002 fino al settembre del 2012, di commissariamento, per effetto di una successione di dpcm adottati per far fronte allo stato di emergenza dichiarato a causa delle prolungate crisi anossiche.

Alla cessazione della gestione straordinaria di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) è stata adottata l'ordinanza del capo dipartimento della protezione civile 13 dicembre 2012, n. 31 (Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Toscana nelle iniziative finalizzate al definitivo risanamento ambientale della laguna) ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del d.l. 59/2012, convertito con modifiche dalla legge 15 luglio 2012 n. 100, che ha individuato la Regione Toscana quale amministrazione competente, in regime ordinario, al coordinamento delle attività necessarie al proseguimento degli interventi per fronteggiare la situazione di criticità in atto nella laguna di Orbetello.

Al fine di assicurare la prosecuzione delle iniziative finalizzate alla salvaguardia della laguna di Orbetello alla cessazione della gestione straordinaria, la Regione Toscana con l.r. n.77/2012 (Legge finanziaria per il 2013), ha previsto sul bilancio pluriennale un *"Contributo straordinario per la gestione della laguna di Orbetello"*, per le spese relative agli interventi da definire attraverso accordi stipulati tra le altre amministrazioni interessate, sulla base delle rispettive competenze, promossi dalla Regione Toscana.

---

<sup>1</sup> Definizione riportata nel Glossario, presente sul sito [www.protezionecivile.gov.it](http://www.protezionecivile.gov.it)

Con leggi successive la Regione, previa stipula di specifici accordi ai sensi dell'articolo 15 della l. 241/1990 con il Comune di Orbetello, ha finanziato negli anni, senza soluzione di continuità, gli interventi necessari nonché il servizio di gestione del sistema integrato della laguna di Orbetello, che comprende la gestione di impianti di ricircolo idraulico tra il mare e la laguna, l'attività di risospensione dei sedimenti soffici lagunari e l'attività di raccolta delle biomasse algali, con conseguente trasporto e trattamento delle stesse affidato a gestore autorizzato.

Gli interventi attivati e il sopra richiamato servizio di gestione ancorché supportati da un continuo monitoraggio dell'ambiente lagunare ai fini gestionali e dal monitoraggio ambientale dell'Agenda regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) non sono tuttavia sufficienti a prevenire o scongiurare nel lungo periodo eventi distrofici di natura emergenziale, principalmente legati ai cambiamenti climatici che mettono a rischio l'intero ecosistema lagunari. Fenomeni di tal misura vanno ad incidere fortemente sugli habitat mettendo a rischio le diverse specie che popolano la Laguna. Si ricordano a tale riguardo l'evento emergenziale del 2015, come risulta dichiarato con **decreto del Presidente della Giunta regionale 6 agosto 2015**, n. 151 (Fenomeno di anossia con moria di pesci nella Laguna di Orbetello di Luglio 2015. Dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11 comma 2 lett. a) della L.R. 67/2003. Dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11 comma 2 lett. a) della L.R. 67/2003), e l'evento distrofico recentissimo dell'estate 2024 con conseguente moria di pesci dichiarato con il **decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 2024**, n. 101 (Dichiarazione dello stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 24, comma 1 e comma 3 della L.R. 45/2020 per la criticità ambientale nella Laguna di Orbetello in Provincia di Grosseto).

Inoltre, per migliorare e rendere più efficienti le modalità gestionali dell'area lacustre, la Regione Toscana ha promosso progetti di ricerca mirati ad approfondire lo studio delle dinamiche ambientali del sistema lagunare partendo da studi e ricerche già svolte in passato dai diversi soggetti pubblici competenti alla gestione della laguna.

A tal fine, in collaborazione con il dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell'Università di Firenze (DICEA), sono stati realizzati:

- uno progetto per lo sviluppo delle attività di ricerca per la definizione di strumenti per la mitigazione dei processi eutrofici nella laguna di Orbetello, con particolare riferimento alla costruzione di un modello idrodinamico della laguna e la simulazione e valutazione di alcuni scenari di circolazione idrica, che ha permesso di porre solide basi sulla conoscenza dei meccanismi di comportamento della laguna in diverse condizioni idrometeorologiche (accordo di collaborazione scientifica approvato con **deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2017**, n. 450, la cui attività è stata completata nel 2018);

- sulla base del modello sviluppato e delle conoscenze acquisite sull'idrodinamica e sui processi di eutrofizzazione della laguna, un ulteriore progetto di ricerca finalizzato ad ampliare, attraverso un approfondimento dei risultati ottenuti, la modellizzazione degli aspetti qualitativi dei processi eutrofici (accordo di collaborazione approvato con **deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2021**, n. 119, la cui attività è stata completata nel 2023).

\*\*\*

E' presente a tutti i livelli istituzionali l'esigenza di preservare e valorizzare un territorio di rara bellezza, oggettivamente unico e imparagonabile, quale è la laguna di Orbetello che riveste particolare rilevanza dal punto di vista ambientale per la particolarità e delicatezza degli ambienti presenti e per la ricchezza della fauna, ma anche dal punto di vista economico per il sistema produttivo costituito dagli stabilimenti di acquacoltura per l'allevamento di alcune specie di ittiofauna pregiata (orate, cefali ed anguille) che insistono sui suoi bacini. Per tale motivo, nelle precedenti legislature sono stati proposti in Parlamento svariati progetti di legge con la finalità di istituire - analogamente a quanto avvenuto nel passato per altri sistemi lagunari - una disciplina speciale della laguna di Orbetello volta a definire *"un sistema di gestione in grado di scongiurare la necessità di ulteriori provvedimenti emergenziali e, al tempo stesso, di alleggerire gli enti locali dell'elevato peso economico derivato dalla gestione di quest'area"*<sup>2</sup>.

**Nell'attuale legislatura, è stata recentemente promulgata la legge 24 gennaio 2025, n. 11 (Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello) che, al fine**

---

<sup>2</sup> Cfr. Relazione della proposta di legge n 1286 presentata il 10 luglio 2023

di assicurare la gestione unitaria della laguna di Orbetello, ripropone precedenti analoghe iniziative di legge “in chiave di sostenibilità competitiva e di tutela dell'ambiente alla luce delle recenti modifiche costituzionali...”<sup>3</sup>.

Tale legge istituisce il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello (anche se esclude espressamente l'applicazione della legge 394/1991) gestito da un apposito consorzio, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico a cui partecipano, oltre al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le altre amministrazioni territorialmente competenti, ossia la regione Toscana, la Provincia di Grosseto, il Comune di Orbetello e il Comune di Monte Argentario.

Il consorzio si occuperà della salvaguardia della laguna di Orbetello svolgendo attività a supporto dei compiti istituzionali degli enti consorziati, su richiesta dei medesimi enti, con particolare riferimento alla tutela dei siti della Rete Natura 2000 e delle aree protette ricadenti all'interno del Parco ambientale della laguna di Orbetello. Al consorzio saranno inoltre affidate, nel territorio della laguna, una serie di attività di natura gestionale e manutentiva nonché di monitoraggio e di ricerca.

Nella prospettiva di un nuovo assetto della governance della laguna che - in ossequio al principio di leale collaborazione - ne assicuri una gestione unitaria e sinergica, fino alla piena operatività del consorzio nazionale è comunque indispensabile garantire la prosecuzione delle iniziative assunte dalla Regione per il sistema ambientale lagunare, a seguito della cessazione della gestione emergenziale e in attuazione della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), scongiurando l'eventualità di un potenziale “vuoto di tutela amministrativa” che metterebbe a rischio l'effettività e la continuità di esercizio delle funzioni connesse alla gestione del sistema lagunare, con grave pregiudizio per la sua salvaguardia.

\*\*\*

Alla luce di quanto sopra, in assenza una disposizione transitoria che disponga per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge 11/2025 e la concreta costituzione e piena operatività del Consorzio, il presente intervento normativo si configura come legge “ponte”, con l'obiettivo di assicurare, senza soluzione di continuità, l'esercizio delle funzioni connesse alla gestione della laguna, nella fase di transizione verso il nuovo assetto di governance multi-livello della gestione della laguna, delineato dalla legge nazionale.

A tal fine la legge per evitare possibili future sovrapposizioni con il nuovo ente nazionale, oltre a introdurre specifiche disposizioni di prima applicazione e transitorie prevede:

- l'abrogazione, a decorrere dalla piena operatività del consorzio, delle disposizioni che istituiscono la Cabina di regia e il Comitato tecnico-scientifico prevedendone la decadenza dei componenti a seguito della costituzione degli organi del consorzio medesimo;
- nel punto 18 del considerando del preambolo, l'impegno della Regione a riformare la presente legge al fine di adeguarne le disposizioni allo statuto del consorzio per la gestione del Parco ambientale della laguna di Orbetello, che sarà approvato in attuazione della l. 11/2025.

La legge si compone di 13 articoli come di seguito descritti.

L'articolo 1 specifica l'obiettivo che si prefigge la legge, volendo assicurare, fino alla piena operatività del consorzio nazionale, la salvaguardia del sistema ambientale integrato della laguna di Orbetello attraverso il coordinamento delle funzioni di competenza regionale e locale sul territorio, in continuità con le iniziative assunte in attuazione della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 e della successiva legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79, dopo la cessazione della gestione ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

L'articolo 2 descrive le competenze delle Regione di coordinamento e di indirizzo generale negli ambiti che interessano la laguna di Orbetello considerate le funzioni conferite dallo Stato e le disposizioni regionali in materia. La Regione:

- definisce gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative per la gestione delle aree del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale in funzione della conservazione e

---

<sup>3</sup> Cfr Relazione pdl n 1286 cit.

valorizzazione dell'integrità fisica del sistema lagunare, e, nell'ambito delle Misure di conservazione di cui all'articolo 4 del **d.p.r.** 357/1997 e dell'articolo 74 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30, le misure specifiche volte a mantenere o raggiungere gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 presenti nella laguna, a cui il Comune di Orbetello dovrà attenersi in fase di predisposizione del programma delle attività per la gestione ordinaria e straordinaria della laguna, previsto all'articolo 4;

- concorre con un contributo finanziario a sostenere le attività sia di gestione ordinaria sia di gestione straordinaria, previste nel predetto programma di cui all'articolo, rispettivamente, le prime sulla base delle risorse disponibili sul bilancio regionale, le seconde fino ad esaurimento delle risorse residue dalla contabilità speciale del Commissario delegato per la laguna di Orbetello e delle risorse derivanti dal recupero di cui alla sentenza della Corte dei Conti n. 301/2013, fatte salve eventuali ulteriori risorse statali o europee che si rendessero disponibili;
- assicura la funzione di monitoraggio ambientale avvalendosi di ARPAT;
- promuove il raccordo con le amministrazioni nazionali competenti mediante la stipula, anche in via transitoria, di eventuali intese e accordi di cooperazione a cui possono partecipare il Comune di Orbetello e altri enti che a livello locale svolgono funzioni negli ambiti afferenti alla laguna;
- partecipa al costituendo consorzio per la gestione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, ove costituito in attuazione della l. 11/2025.

Gli indirizzi al Comune possono essere aggiornati sulla base di indicazioni del Comitato tecnico scientifico o sulla base di proposte della Cabina di Regia.

**L'articolo 3** definisce le competenze del Comune di Orbetello (ente che, in applicazione al principio sussidiarietà meglio rappresenta la sintesi delle esigenze della comunità locale) sulla base del quadro delle funzioni conferite dalla legislazione nazionale e attribuite dalla normativa regionale, per assicurare una gestione integrata del sistema lagunare in conformità con gli indirizzi regionali e le misure di conservazione definite all'articolo 2. In attuazione di ciò predispone il programma annuale delle attività contenente gli interventi di gestione ordinaria e straordinaria volti ad assicurare il funzionamento del sistema ambientale integrato della laguna di Orbetello, tenuto anche conto dei diritti civici esercitati e delle attività tradizionalmente svolte nell'area.

**L'articolo 4** descrive le fasi di predisposizione del programma delle attività per la gestione ordinaria e straordinaria della laguna, di competenza del Comune, di durata annuale. Si dispone inoltre che la Regione concorra al finanziamento del programma nella misura massima delle risorse previste dalla norma finanziaria e che la copertura di eventuali maggiori oneri sia assicurata dalle risorse proprie del Comune o da ulteriori risorse pubbliche.

Si indicano le finalità e obiettivi del programma e si stabiliscono i tempi per la presentazione della proposta alla Giunta regionale e i tempi di quest'ultima per esprimere parere vincolante sia in merito alla verifica della coerenza del programma con gli indirizzi e con le misure regionali di cui, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) e d), sia per la concessione del contributo regionale annuale, definendone le modalità di erogazione e di rendicontazione. È previsto inoltre il termine entro il quale il Comune approva il programma in conformità al parere della Giunta regionale. Tale programma può essere aggiornato, per stralci, secondo lo schema procedimentale già indicato.

**L'articolo 5** prevede l'istituzione di un organismo scientifico, il Comitato tecnico-scientifico (CTS) con funzioni consultive per l'attività di gestione del sistema integrato lagunare a supporto del Comune di Orbetello, della Giunta regionale e della Cabina di regia, il quale si esprime con valutazioni di natura esclusivamente tecnico-scientifica.

**L'articolo 6** disciplina la costituzione del CTS ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 e il suo funzionamento. Sono individuati i componenti del CTS, quali i dirigenti responsabili delle competenti strutture in materia sia del Comune sia della Regione, nonché del consorzio di bonifica

competente sul territorio e del dipartimento area vasta sud di ARPAT, un rappresentante dell'ente gestore delle aree statali ricadenti nella laguna di Orbetello (o suo delegato) **previa intesa**, e infine **numero cinque esperti designati uno da ciascuna Università degli studi della Toscana, nonché dalla scuola Normale superiore di Pisa e dalla Scuola Superiore degli studi Universitari e Perfezionamento "S. Anna" di Pisa, particolarmente qualificati in ambiti disciplinari specificati.** È prevista la possibilità che alle sedute, con svolgimento essenzialmente in modalità telematica, siano invitati a partecipare anche altre figure tecniche di esperti in grado di fornire informazioni utili per le valutazioni di competenza del Comitato stesso.

È inoltre previsto che il CTS approvi un proprio regolamento per l'organizzazione e le modalità di svolgimento delle sedute.

Si riconosce un gettone di presenza, pari ad euro 30,00, per ogni giorno di riunione, limitatamente ad alcuni membri del CTS, quali il rappresentante dell'ente gestore delle aree statali ricadenti nella laguna di Orbetello (o suo delegato), e i cinque esperti designati dalle Università degli studi della Toscana. Sono esclusi rimborsi spese.

**L'articolo 7** prevede l'istituzione di una Cabina di regia per assicurare a livello locale il necessario confronto politico istituzionale tra la Regione e gli enti titolari di funzioni afferenti alla laguna di Orbetello. Svolge funzioni di coordinamento ed integrazione inter-istituzionale per definire strategie di intervento sia per prevenire situazioni di criticità ambientale riguardanti il sistema lagunare sia per fronteggiarle, nonché attività consultive e di impulso, anche in ordine agli interventi e alle attività di carattere straordinario da inserire nella proposta di programma triennale da parte del Comune o nei relativi aggiornamenti annuali, formulando osservazioni e proposte di integrazione. Per la partecipazione alla Cabina di regia non è prevista la corresponsione di alcuna indennità, né rimborso spese.

**L'articolo 8** dispone che entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale **trasmetta alla commissione consiliare competente una relazione sugli esiti del monitoraggio ambientale sul sistema lagunare, effettuato nell'anno precedente.**

**L'articolo 9, nelle more della piena operatività del consorzio nazionale, prevede l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 da parte della Regione in caso di inadempienza da parte del comune per:**

- inosservanza delle norme della presente legge;
- inerzia o ritardo nell'approvazione o nell'aggiornamento del programma delle attività;
- approvazione del programma della attività in difformità dagli indirizzi e dalle misure regionali di cui, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e d);
- inosservanza delle tempistiche definite dalla cabina di regia per fronteggiare situazioni emergenziali.

Si prevede altresì che in caso di inerzia o grave ritardo del Comune nella messa in atto degli interventi previsti nel programma, il Presidente della Giunta regionale - operando come commissario ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001 n. 53 (Disciplina dei Commissari nominati dalla Regione) per quanto applicabili - adotti con proprio decreto i provvedimenti necessari a scongiurare il pregiudizio all'integrità della laguna, in luogo del Comune, previa diffida con modalità che garantiscono celerità e certezza del ricevimento.

**L'articolo 10** prevede una disposizione di prima applicazione della legge con termini accelerati per:

- a) la prima convocazione della Cabina di regia;
- b) l'adozione di primi indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative per la gestione delle aree del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale in funzione della conservazione e valorizzazione dell'integrità fisica del sistema lagunare;
- c) la presentazione alla Giunta regionale da parte del comune di una proposta di programma delle attività predisposto sulla base delle indicazioni espresse dalla Cabina di Regia, che tiene conto della programmazione degli interventi già adottata prima dell'entrata in vigore della presente legge;
- d) l'adozione della delibera con cui la Giunta regionale si esprime, con parere vincolante, in

merito alla verifica della coerenza del programma con gli indirizzi e le misure regionali di cui, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 2 ed approva lo schema di accordo per la definizione di modi e tempi:

- per la presa in carico, da parte del Comune, delle attività gestionali svolte dalla Regione in forza dell'accordo per la gestione della laguna di Orbetello 2024-2026, stipulato ai sensi dell'articolo 15 della l. 241/1990, nonché per il subentro del Comune medesimo nei connessi rapporti giuridici pendenti attivi e passivi attivati dalla Regione in applicazione del medesimo accordo;
  - per la presa in carico nel patrimonio mobiliare del Comune dei beni strumentali e delle attrezzature acquistate dalla Regione, funzionali alla gestione della laguna;
  - per il trasferimento delle risorse regionali già impegnate, e non ancora liquidate, al comune a copertura dei rapporti giuridici in cui subentra;
- e) per l'approvazione del programma la sottoscrizione dell'accordo di cui sopra, da parte del Comune.

E' altresì previsto l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi della l.r. 88/1998 in caso di inadempimento o ritardo del Comune nell'approvazione del programma delle attività e nella sottoscrizione dell'accordo per la definizione delle modalità e tempi del subentro descritte alla lettera d).

**L'articolo 11** introduce norme transitorie volte ad evitare soluzioni di continuità nello svolgimento delle funzioni inerenti la salvaguardia e la gestione del sistema lagunare che dispongono:

- la prosecuzione dei compiti e delle attività di gestione del sistema integrato lagunare disciplinate dall'accordo ai sensi dell'articolo 15, l. 241/1990 per la gestione della laguna di Orbetello 2024-2026, fino all'approvazione, da parte del Comune, del primo programma di attività, con conseguente cessazione degli effetti dell'accordo a decorrere dall'approvazione del programma;
- a decorrere dalla piena operatività del consorzio nazionale, la cessazione degli effetti del programma delle attività eventualmente approvato o dell'accordo per la gestione della laguna, fatte salve le eventuali attività non attribuite al consorzio medesimo, nonché l'impegno della Regione a promuovere, anche mediante accordi, il subentro del Consorzio nelle attività di gestione in essere che non consentono interruzioni.

**L'articolo 12** prevede che il finanziamento per l'attuazione di quanto previsto dalla legge, relativamente alle attività di gestione ordinaria che saranno contenute nel programma delle attività approvato dal Comune per le annualità 2025, 2026 e 2027 sia assicurato con le risorse regionali già stanziare sul bilancio regionale come specificato nell'allegata relazione tecnico-finanziaria. Invece il finanziamento delle attività di gestione straordinaria trova copertura fino ad esaurimento delle risorse residue dalla contabilità speciale del commissario delegato per la laguna di Orbetello e delle risorse derivanti dal recupero di cui alla sentenza della Corte dei Conti n. 301/2013, fatte salve eventuali ulteriori risorse statali o europee che si rendessero disponibili.

Per gli oneri derivanti dal riconoscimento del gettone di presenza per ogni giorno di riunione al CTS per i membri a cui è riconosciuto all'articolo 6, stimati in Euro 2.160,00, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con gli stanziamenti sulla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti".

**Infine, l'articolo 12 stabilisce il tetto massimo di spesa per la partecipazione della Regione al consorzio nazionale di cui alla l. 11/2025.**

**L'articolo 13** dispone l'abrogazione dell'articolo 12 della l.r. 79/2019 e, per evitare possibili future sovrapposizioni con gli organi del consorzio nazionale, dispone altresì l'abrogazione, a decorrere dalla piena operatività del Consorzio di cui alla l. 11/2025, degli articoli 5, 6, 7 relativi al Comitato tecnico-scientifico e alla Cabina di regia istituzionale per la gestione integrata della laguna di Orbetello, prevedendone la decadenza dei componenti alla costituzione degli organi del consorzio medesimo.

**Consiglio regionale della Toscana**

**Direzione di area  
assistenza istituzionale**

**Settore assistenza giuridica e legislativa**

Firenze, 20 gennaio 2025

Al presidente ed ai componenti della 1°  
commissione consiliare permanente

e p.c. Alla segreteria della 1a commissione consiliare  
permanente

SEDE

**PARERE ISTITUZIONALE  
PROPOSTA DI LEGGE N. 295**

**Oggetto:**

Norme per il coordinamento delle funzioni amministrative regionali e locali per la salvaguardia e per la gestione della laguna di Orbetello

- Osservazioni sulla legittimità e coerenza rispetto all'ordinamento statutario e costituzionale

NO  SI

Estensore Dott. Enrico Righi  
firma

Dirigente Dott.ssa Francesca Casalotti  
Firma

La presente proposta di legge viene esaminata sotto il profilo istituzionale.

Ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento interno, il parere istituzionale valuta le proposte di legge regionale esclusivamente sotto i profili "*di legittimità e coerenza rispetto all'ordinamento statutario e costituzionale*", rimanendo quindi impregiudicata la competenza delle commissioni di merito sulle materie, in sede referente o di espressione di parere secondario.

Preliminarmente, si richiama l'attenzione sulla formulazione del comma 3 dell'articolo 12 della proposta di legge, ove per il finanziamento delle attività di gestione straordinaria, si rinvia all'articolo 2, lettera b), punto 2; probabilmente, il comma (non indicato) in questione è il comma 1.

Al di là del refuso (che compare anche nel comma 2 dell'articolo 12), la quantificazione degli oneri corrisponde a quello che viene definito "*esaurimento delle risorse residue dalla contabilità speciale del Commissario delegato per la laguna di Orbetello e delle risorse derivanti dal recupero di cui alla sentenza della Corte dei conti n. 301/2013, fatte salve eventuali risorse statali o europee che si rendessero disponibili*".

Non viene specificato in quale partizione del bilancio queste risorse siano allocate.

Soprattutto non viene specificato quale sia l'importo massimo disponibile (indicato però nella relazione tecnico finanziaria).

Nel caso esaminato non si fa questione sulle tecniche di quantificazione degli oneri (che devono ispirarsi, come è noto, ad un principio di prudenza), cui si riferiscono diffusamente sia il manuale di tecnica legislativa attualmente in uso anche agli uffici regionali, sia i referti della Corte dei conti degli ultimi anni, poiché la quantificazione sembra semplicemente derivante da un calcolo residuale.

Non si mette neppure in discussione la possibilità dell'indicazione della spese e delle risorse *per relationem* ad una disposizione collocata all'esterno della norma finanziaria.

Il fatto però di non indicare in nessuna parte dell'articolato l'importo della spesa massima e neppure la collocazione delle corrispondenti risorse in una partizione determinata del bilancio regionale, produce l'effetto di una norma oscura, facilmente attaccabile per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Si invita pertanto ad integrare il comma 3 dell'articolo 12 nel senso indicato.

Per quanto attiene la costituzione e il funzionamento del CTS, di cui all'articolo 6:

- al comma 3, lett. e), per quanto riguarda i soggetti gestori delle riserve naturali istituite con legge statale, occorre prevedere una previa intesa per la loro partecipazione al Comitato, soprattutto quando sia prevista una gestione diretta da parte di organi pubblici (Carabinieri Forestali), affinché non venga contestata violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, per avere attribuito una competenza ad un organo o ente nazionale mediante una legge regionale;
- al comma 3, lett. d), risulterebbe forse opportuno specificare meglio quali siano le università che hanno il potere di designazione degli esperti.

Per quanto riguarda il meccanismo dei poteri sostitutivi, di cui all'articolo 9, si suggerisce di valutare se non risulti congruo richiamarne espressamente l'applicazione anche alla fase di prima applicazione della legge, di cui all'articolo 10. Quanto precede nonostante l'articolo 9, comma 1, lett. a), ne contempra l'attivazione già nel caso di generica inosservanza delle norme della legge approvanda.